

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazioni di elezioni — Relazione della Commissione sul progetto di legge modificato dal Senato per prorogare i termini del prestito obbligatorio — Seguito della discussione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Osservazioni del deputato Mellana sull'urgenza della legge per la nullità degli atti legislativi e governativi fatti da Governi stranieri nei Ducati dopo l'armistizio.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

ARNULFO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, debbo sospendere di porlo ai voti per l'approvazione. Comunicerò intanto due lettere pervenute stamane all'ufficio della presidenza, per le quali il deputato Albini domanda un congedo indeterminato, ed il deputato Tubi ne domanda uno per un mese. (*Le legge*) Intende la Camera che questi congedi siano accordati?

(Sono accordati).

Il segretario Cottin darà, secondo il solito, un'idea sommaria delle nuove petizioni.

COTTIN, segretario, legge :

N° 549. Il sacerdote Gian Carlo Borghese, residente in Torino, espone che, essendo creditore di L. 75 da una sua appigionante che dovette licenziare, questa si sottopose a lasciare i suoi forzieri per guarentigia; ma nell'assenza del ricorrente ottenne dal commissario di Borgonuovo, Bolla, un ordine minacciante per cui le furono consegnati, ed essa si evase.

Egli presenta i suoi richiami alla Camera contro questo abuso di autorità, per essere indennizzato dal commissario o dall'ufficio generale di polizia.

N° 550. Giuseppe Lardone, medico in Casalgrasso, narra che, provocato da diniego di giustizia, da ordine d'espulsione dal tribunale, da vie di fatto per parte del giudice di mandamento, come pure da oltraggiose qualificazioni dategli dall'intendente di Saluzzo, in occasione di sue lagnanze contro un Consorzio, proruppe in risposte ingiuriose contro di esso, e subì due processi criminali: l'uno terminato con condanna al carcere e l'altro ancora pendente. Si rivolge pertanto al Parlamento, acciò provveda che non si rinnovino i processi intentati contro un galantuomo, e solleciti presso il Ministero competente la grazia sovrana che egli ha implorato, perchè rimanga sospeso per esso il pagamento del prestito obbligatorio.

N° 551. Bertinotti, Giraudo, Palliero, Alliscardi di Villafalletto, sergente il primo, e gli altri soldati nelle truppe francesi durante l'Impero, posti a riposo in seguito ad onorate ferite, con pensione che fu loro arbitrariamente ridotta nel 1814 dal Governo sardo, chiedono essere reintegrati nella

pensione cogli arretrati, e sperano che la loro petizione sia riferita d'urgenza, come quella d'altri loro commilitoni che sono nello stesso caso.

IL PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato). (Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

IL PRESIDENTE. Il relatore del VII ufficio ha la parola per riferire intorno a una nuova elezione.

CORSI, relatore del VII ufficio. Vengo, signori, a riferirvi sull'elezione del collegio di Quart (Aosta) nella persona dell'avv. Federico Barbier, di Aosta.

Il collegio di Quart si riuniva il 20 p. p. novembre per la convocazione fattane per detto giorno dal decreto reale 7 stesso novembre.

Gli elettori iscritti, raccolti da molte comuni, componenti il collegio erano 158, dei quali poi due morivano dopo la riunione, ed altro era portato nelle liste di altro collegio, siccome è provato da atti uniti al verbale dell'elezione di cui si tratta.

Dei 155 elettori se ne presentarono 85. L'avvocato Barbier ebbe 52 voti al primo scrutinio, e così il giusto terzo degli elettori iscritti e più della metà degli elettori presenti.

L'avv. Barbier fu proclamato deputato.

Tutte le disposizioni della legge elettorale furono osservate, come consta dal minutissimo verbale delle elezioni.

L'ufficio VII pertanto vi propone all'unanimità l'approvazione dell'elezione fatta al collegio di Quart (Aosta) dell'avvocato Federico Barbier a deputato del Parlamento.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'approvazione della elezione.

(Sono adottate).

Il relatore del II ufficio ha la parola.

CUGIA, relatore del II ufficio. Propongo l'approvazione dell'elezione del sig. Emilio Broglio, stata fatta dal collegio elettorale di Castel S. Giovanni.

Il numero degli elettori era di duecento cinquantadue e quello degli elettori presenti di settantacinque. Al primo scrutinio il signor Emilio Broglio ebbe sessantasei voti ed il teologo Della Noce otto. Nessuno dei due candidati avendo otte-

nuta la maggioranza voluta dalla legge, si convocò il collegio per l'indomani. Intervenero a questa seconda adunanza sessantatre elettori, di cui sessantadue votarono pel signor Emilio Broglio e uno pel teologo Della Noce. Il signor Emilio Broglio fu quindi proclamato deputato.

Le formalità dalla legge prescritte essendo state adempite, il secondo ufficio vi propone l'approvazione di questa elezione.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti queste conclusioni del secondo ufficio.

(Sono adottate).

(Gazz. P.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE EMENDATO DAL SENATO PER PROROGARE I TERMINI DEL PRESTITO OBBLIGATORIO.

IL PRESIDENTE. Se non vi sono altre elezioni a riferirsi, ha la parola il relatore della Commissione che esaminò il progetto di legge per la nuova proroga de' termini al prestito obbligatorio, rimandato dalla Camera del Senato con rettificazioni all'articolo primo.

BIANCHERI sale alla ringhiera e legge la relazione sul detto progetto di legge (*V. Doc., pag. 194*).

IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distribuita.

Alcune voci. Si potrebbe discutere immediatamente.

IL PRESIDENTE. Se la Camera lo vuole. . .

PINELLI, ministro dell'interno. Continua tuttavia la discussione sulla legge di pubblica sicurezza, e non parmi quindi conveniente di troncarla a mezzo per intraprenderne un'altra.

IL PRESIDENTE. Intendeva appunto di dire che, se la Camera lo vuole, si discuterebbe dopo la legge di pubblica sicurezza. (Gazz. P.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama ora la continuazione della discussione sulla legge di pubblica sicurezza.

Debbo far presente alla Camera che ieri più di venticinque oratori hanno parlato sul primo articolo di questa legge, e che molti parlarono più volte, la qual cosa ha prolungato oltremodo la discussione, ed ha impedito che si progredisse nella votazione.

Sarà necessario d'ora innanzi che si eseguisca strettamente il regolamento, e che nessuno parli più di due volte; altrimenti si metteranno più giorni a disputare una legge, riguardo alla quale piacque alla Camera di determinare che si procedesse in via d'urgenza.

La discussione è aperta sulla terza parte dell'art. 1° che ri-leggo (*V. Doc., pag. 187*).

Tre emendamenti furono presentati su questo paragrafo, di cui vado a dar conoscenza alla Camera.

Il primo è del deputato Pinelli, il quale vorrebbe conchiudere il paragrafo con queste parole:

« Sarà tradotto alla frontiera che sceglierà. »

Il secondo è dei deputati Buniva e Gioia, concepito nei termini seguenti:

« La sentenza additerà le cautele che per ogni caso speciale

potessero essere credute necessarie ad assicurare l'uscita dello straniero dai confini del regno. »

Il terzo infine è del deputato Berghini, il quale all'ultimo inciso che comincia colle parole: « Questi sarà diretto » sostituirebbe quanto segue:

« Questi sarà diretto alla frontiera che sceglierà con foglio di via obbligatorio, in cui gli verrà assegnato un termine conveniente ad ubbidire: se non vi si conforma, potrà essere tradotto ai confini dalla pubblica forza. »

L'emendamento che più si scosta dal progetto della Commissione essendo quello dei deputati Buniva e Gioia, do a questi facoltà di parlare per isvilupparlo.

BUNIVA. Io ho già detto ieri le ragioni sulle quali si appoggia la mia proposta. Le ragioni sono le seguenti: può nascere un caso in cui la prudenza suggerisca al tribunale correctionale di non rimettersi alla fede dello straniero che si manda alle frontiere, ma che convenga di farlo espellere col mezzo della forza. Io ho avvisato che la redazione che proposi darebbe al tribunale un potere di decidere secondo i casi; mi pare che questo emendamento concilii le due opinioni, perchè non mette per regola generale la necessità di far tradurre colla forza, sempre, in ogni caso, lo straniero che è condannato ad uscire dal territorio, ma dà i mezzi necessari al tribunale, onde nei casi speciali non abbia a rilasciare senza particolari precauzioni un individuo che possa esser giudicato pericoloso. Mi pare dunque che il mio progetto presenti tutte quelle garantigie che si possono esigere.

IL PRESIDENTE. Questo emendamento è esso appoggiato dalla Camera?

(È appoggiato).

BERGHINI. Io vorrei far osservare che questo emendamento non provvede al caso in cui il tribunale lasci facoltà allo straniero espulso di andarsene da per sé; se di fatto egli poi non va, di qual rimedio si servirà l'autorità pubblica per obbligarlo a partire?

Ecco la ragione per cui mi opporrei all'emendamento proposto ed insisterei sul mio.

IL PRESIDENTE. Mi scusi, il suo emendamento vien dopo quello del deputato Buniva.

BERGHINI. Ma è appunto su detto emendamento che io intesi fare alcune osservazioni.

IL PRESIDENTE. Combatte adunque l'emendamento Buniva?

BERGHINI. Sì, lo combatto per le ragioni che brevemente addussi.

GUGLIANETTI, relatore. Non credo che possa essere conveniente l'approvare l'emendamento Buniva e Gioia, almeno nel modo in cui è concepito, perchè si vorrebbe che il magistrato dovesse per ogni caso stabilire delle cautele; invece il semplice foglio di via obbligatorio in molti casi è sufficiente.

Non crederei pertanto doversi conservare quella locuzione, la quale in certo modo costringerebbe il magistrato ad assicurare la sortita dello straniero.

Havvi pure un altro difetto in quell'emendazione, cioè che non si conserva allo straniero espulso la facoltà di scegliere la frontiera a cui vuole essere diretto. Ora questa facoltà è un diritto conforme ai principii dell'umanità che non permettono di forzare il forestiere a ripararsi in uno Stato, ove potrebbe essere molestato; il che sarebbe una nuova pena aggiunta a quella dell'espulsione.

Pertanto la proposta succennata, qualora la Camera volesse prenderla in considerazione, vuole essere a mio avviso emendata in senso delle osservazioni da me presentate.

BUNIVA. Riconoscendo molto sensate le osservazioni del signor avvocato Guglianetti, per conto mio vi aderisco pienamente, ed accetterò quelle modificazioni che varranno a temperare il mio emendamento conformemente alle medesime.

ARNULFO. Se il signor Buniva è d'accordo, lasciando l'articolo come è, sembra che si potrebbero aggiungere queste parole: « a meno che la sentenza prescriva che vi sia tradotto. »

BUNIVA. Io vi aderisco.

GUGLIANETTI, relatore. Le parole adoperate dal professore Buniva nel suo emendamento mi paiono più cortesi e convenevoli, perchè lasciano al tribunale il prescrivere le maggiori cautele, senza determinare le più severe.

IL PRESIDENTE. Tenendo conto di tutte queste osservazioni, formulerei l'emendamento Buniva e Gioia in questi termini:

« La sentenza del tribunale correzionale potrà in casi speciali ordinare le cautele che potessero essere credute necessarie ad assicurare l'uscita dello straniero per quella frontiera che avrà scelto. »

Il signor Berghini vuole forse ritirare il suo emendamento, ed associarsi a quello del deputato Buniva così sottoemendato?

BERGHINI. Non lo ritiro, perchè ad ogni modo codesto emendamento non provvede a quei casi speciali, cui io accennava poc'anzi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Il foglio di via obbligatorio (poichè, quando diciamo foglio di via obbligatorio, ci riferiamo alle norme attualmente in vigore), il foglio di via, dico, è una carta che indica la quantità dei giorni che si debbono impiegare nel viaggio. Sciolta questa difficoltà, resta pur sempre l'altra. Io aveva pure ieri fatta questa osservazione e indicato che forse non sarebbe stato inutile il porre un'aggiunta a questo articolo, per cui si direbbe che, se non si eseguisse quanto il foglio prescrive, l'autorità potesse usare la forza per farlo eseguire. Mi si risponde che ciò non è necessario, perchè, quando vi è una sentenza, se colui contro il quale essa è emanata non la eseguisce, l'autorità pubblica ha il diritto di farla eseguire colla forza. Sta bene; ma questa è materia assai gelosa e può destare certe suscettività. Pare pertanto che sia meglio esprimerlo nella legge medesima; onde io appoggierei in questo senso il sottoemendamento stato ora proposto.

RAVINA. Secondo questo intendimento, mi pare che la legge dovrebbe esprimere il caso in cui il condannato non uscisse nel termine prescritto, ovvero deviasse dalla via indicata, che in tal caso dovrebbe essere tradotto ai confini dalla forza.

Epperò io proporrei un emendamento conforme a quanto ho detto or ora.

BUNIVA. Fo notare che l'emendamento del signor Berghini toglie ogni diritto alle autorità, perchè vi sono due casi. Vi è il caso in cui il tribunale crede opportuno di rimettersi alla fede del condannato, e l'altro caso è quello stesso contemplato dall'onorevole deputato; quello, cioè, in cui il condannato munito del foglio di via non vi si uniformi. Sono adunque due casi diversi affatto; pei quali credo che il suo emendamento non debba escludere il mio.

RAVINA. Mi pare che allorquando, ricevuto l'ordine di partire, lo straniero non obbedisce o non tiene la via indicatagli, il tribunale ha la facoltà di farlo immediatamente accompagnare ai confini colla forza. Ma fuori di questo caso sarebbe troppo esorbitante l'usare la forza, imperocchè, quando

egli sia malfattore ed abbia commesso qualche delitto, vi sono le leggi criminali e vi sono le carceri.

Se poi non ci sono fatti, ma soltanto sospetti, mi pare che non ci sia motivo di accompagnarlo ai confini colla forza.

IL PRESIDENTE. Prima che la discussione s'inoltri, domanderò se le aggiunte Ravina e Berghini sono appoggiate. (Sono appoggiate).

V'ha inoltre quella proposta dal deputato Pinelli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ho difficoltà alcuna ad associarmi a quella del signor Berghini.

IL PRESIDENTE. Incomincerò adunque dal mettere ai voti la terza parte dell'articolo primo, come sta nel progetto della Commissione: poi verremo alle aggiunte proposte.

(È approvata).

Rileggo l'aggiunta Ravina:

« Se lo straniero condannato ad uscire dallo Stato sarà trovato fuori della via indicatagli, ovvero non sarà uscito nel termine prescritto, sarà tradotto ai confini colla forza. »

SIOTTO-PINTOR. Parmi conveniente di sostituire, alle parole « via indicatagli, » le seguenti: « la via che avrà scelto. »

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi perdoni, ella forse confonde: il condannato ha bensì il diritto di scegliere la frontiera a cui vuole essere tradotto, ma non la via, perchè le vie possono essere parecchie, e può essere che giovi fargliene tenere piuttosto una che l'altra.

IL PRESIDENTE. Se niuno domanda più la parola, metto ai voti l'aggiunta Ravina.

(È approvata).

Viene quindi l'aggiunta proposta dai deputati Buniva e Gioia che rileggo (*V. sopra*).

SINEO. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Mi pare che quest'aggiunta riesca quanto meno superflua dopo l'articolo e l'aggiunta che sono stati approvati dalla Camera. Non solo poi è superflua, ma mi pare nociva la disposizione che essa verrebbe ad introdurre nella legge, perchè tende a dare al tribunale un arbitrio che può essere talvolta pericoloso. È da ritenersi che qui non si tratta di malfattori, nè sempre di uomini sospetti; ma è solo questione di uomini, i quali non hanno potuto accertare i loro mezzi di sussistenza: e mi pare quindi che sia sufficiente di dare autorità ai tribunali di espellerli dallo Stato con un foglio di via obbligatorio, per cui loro riesca impossibile il rimanere senza cadere nelle mani degli agenti di pubblica sicurezza; i quali, giusta l'aggiunta proposta dal deputato Ravina, e poc'anzi adottata dalla Camera, hanno diritto di por mano sopra questi contravventori e di condurli prontamente alla frontiera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io consentirei col deputato Sineo intorno alla superfluità di questo articolo, se non vi fosse una considerazione che mi fa credere che possa presentare un'utilità per la ragione che uno straniero (e questo potrebbe anche essere comune a quelli che non sono stranieri, ma che potessero essere soggetti ad espulsione), uno straniero, dico, può essere sospetto di spionaggio, ed in questo caso non gli si può lasciare, neppure sulla sua fede, la facoltà di seguire altra strada che quella che gli è segnata sul foglio di via; imperocchè con questo mezzo può egli appunto facilmente raccogliere quelle notizie che desidera portare a chi lo ha mandato. Ora credo che in questo caso l'autorità del tribunale può essere utile: e quindi, salvo che si provveda con un articolo particolare per quelli che fossero sospetti di spionaggio (e ciò converrebbe forse meglio), io credo doversi mantenere questa redazione.

GIOIA. Voleva appunto presentare l'osservazione che ha fatto il signor ministro dell'interno. Bisogna però che confessi che, dopo l'emendamento proposto dal deputato Ravina, quello del deputato Buniva, al quale io mi era associato, perde molto della sua importanza: dal momento che vi è un foglio obbligatorio, secondo il quale il forestiere è obbligato a tener una certa via e ad uscire dai confini, è sicuramente assai meno necessario che la sentenza provveda intorno ai modi dell'uscita dallo Stato. Non ci potrebbe essere che una sola circostanza, nella quale forse tornerebbe ancora utile che la sentenza indicasse dei modi speciali per quegli individui a cui accennava poc'anzi il signor ministro dell'interno. Questa circostanza nel tempo in cui siamo può farsi tanto grave, che forse non è inopportuno di esaminare se non convenga quest'emendamento: noto però che al punto in cui sono le cose, la redazione di quell'emendamento non può più correre in quei termini.

RAVINA. Ciò vuol dire che, qualora vi sieno fondati sospetti che un tale sia una spia, gli s'intimerà di partire dentro un tempo brevissimo, di due, di tre giorni, e anche di tre ore, e gli si prescriverà severamente la via che debbe tenere; che, se desso indugierà o travierà, potrà essere legato e condotto alla frontiera.

Del resto osservo che le spie, in tempo di guerra, vengono impiccate, ed io vorrei che pure lo fossero in tempo di pace. (*ilarità*)

Osservo dunque che mi pare cosa troppo grave, sopra un mero sospetto incatenare una persona; di maniera che, siccome non vi è inconveniente che a quel tale che è convinto di spionaggio s'imponga un tempo per partire, prescrivendogli la via che dovrà tenere, mi pare che questo basti, nè sia necessario aggiungere che si debba metter in mezzo delle baionette e dei carabinieri.

IL PRESIDENTE. Il deputato Buniva persiste nel suo emendamento?

BUNIVA. Persisto.

VESME. Io chiedo la parola per poter appoggiare l'osservazione del deputato Ravina, tendente ad ovviare a questi inconvenienti, che mi paiono così gravi da meritare che si provveda a questi casi con ispeciali ordinamenti su persone sospette di far l'interesse del nemico in tempo di guerra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Osserverò unicamente al deputato Vesme che, quando si voglia fare un articolo relativo allo spionaggio, lo dobbiamo redigere in modo distinto, onde non confondere le spie coi forestieri; perchè, per esempio, vi possono essere persone native delle provincie unite che esercitano questo mestiere (e ce ne sono, lo so positivamente), dimodochè importa redigere l'articolo in modo che possa comprendere l'una e l'altra sorta di stranieri.

SINEO. Le mie parole tendevano allo stesso scopo. Veramente, dietro le osservazioni poc'anzi fatte dal ministro dell'interno, se si vuol provvedere allo spionaggio, bisognerebbe fare una legge apposita e diversa da questa. In quanto agli stranieri che possono essere espulsi, mi pare che non si debba pensare al caso di spionaggio, perchè, o si tratta di spie militari o di spie civili, cioè di spie mandate per spiare le nostre operazioni militari, o per ciò che si fa nell'interno. In quanto al primo genere, ci sono già leggi con cui si è provveduto, e sono anzi rigorosissime. Io credo poi che non sia necessario di adottare nuove disposizioni, onde premunirci contro le spie civili, le quali in alcuni casi, checchè si faccia, non si possono evitare; laonde qualunque rigore vi si metta saranno sempre vane precauzioni.

Io ho fatte queste osservazioni in aggiunta a quelle del de-

putato Ravina per provare, a mio avviso almeno, che l'emendamento proposto è inopportuno anche a questo riguardo.

LONGONI. Ho chiesto la parola per rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Ravina, che, cioè, alle spie si potrebbe imporre, perchè se ne partano, un tempo così breve da non lasciar loro il campo a nuocerli.

Le spie, come diceva benissimo l'onorevole deputato Brofferio l'altro giorno quando si è parlato di questa legge, sono sempre munite di carta di sicurezza e di passaporti; cosicchè, sebbene si assegni loro un termine strettissimo per portarsi alla frontiera, ad otto miglia di distanza potranno munirsi di un'altra carta di sicurezza, per cui potranno ancora soffermarsi, a meno che tutte le comunità fossero prevenute dell'espulsione che si volle fare.

RAVINA. Si possono pigliar precauzioni tali che sia impossibile a costui di violare gli ordini di partenza che ha ricevuti e il modo di partire. Ma se poi si vuole aggiungere qualche cosa relativa alle spie, si faccia un articolo, il quale dica:

« In quanto alle spie, finchè durerà la presente guerra, tutte le spie saranno consegnate ad un Consiglio di guerra. »

BERGHINI. Faccio riflettere alla Camera che la legge, ammettendosi il proposto emendamento, perderebbe quel carattere di somma civiltà e mitezza, di cui l'ha voluto informare l'onorevole nostra Commissione, e che ieri parvemi fosse benevolmente accolto da tutta l'Assemblea. Reputo assai sconsigliato poi che in una legge che riguarda i forestieri che si recano da noi ed i cittadini che si trasferiscono da un comune all'altro, vi si mescolino le spie che sono gli esseri più spregevoli della terra!

BUNICO. Io credo che l'aggiunta del deputato Buniva sia anche inutile, a termine dell'articolo 455 del vigente Codice penale, il quale porta che, ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai regii Stati, ed in caso che vi ritornassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno. Ora, qualora si tratti di uno straniero, il quale, non avendo potuto giustificare i suoi mezzi di sussistenza, si trovi nel caso di essere espulso, se contro questo straniero vi sarà il sospetto di spionaggio od altro qualsivoglia che esiga che lo straniero sia immediatamente condotto dalla forza pubblica alla frontiera, i tribunali, che dovranno giudicare, avranno nell'articolo 455 di che poterlo espellere, senza che si faccia nessuna aggiunta alla legge in discussione.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, metterò ai voti l'aggiunta Buniva e Gioia.

(È rigettata).

Viene poi l'aggiunta del deputato Buffa, di cui do lettura:

« Agli stranieri che da tempo non minore di due anni abitassero nello Stato, potrà l'autorità di pubblica sicurezza concedere dei permessi di soggiorno, rinnovabili di semestre in semestre. »

Il deputato Buffa ha la parola.

BUFFA. Ho detto ieri quanto mi parve necessario a chiarirne lo spirito e l'importanza.

CAVOUR. Io proporrei di sostituire, alle parole « di semestre in semestre, » quella di « infinitamente. » Colui che soggiorna nel paese da due, tre o quattro anni, non ha bisogno di permesso, quando ha tenuta sempre una buona condotta, e non vi ha sul suo conto nessuna specie di sospetto.

BUFFA. Io non ho difficoltà di aderire alla modificazione che mi si propone.

GUGLIANETTI, relatore. Io crederei che si potrebbe in primo luogo restringere il tempo della dimora ad un anno, poichè il forestiere, che si trova da un anno nel paese, ha tempo di essere conosciuto dalle autorità locali. Inoltre sarei

d'avviso che lo straniero, il quale da più di un anno ha fermato il domicilio nello Stato, non abbia mestieri, di ottenere un permesso di soggiorno per continuare a dimorarvi.

IL PRESIDENTE. Il signor Radice ha la parola.

RADICE. Il 1° articolo dice « che gli stranieri non muniti di regolare passaporto dovranno, fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo dove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno da rinnovarsi ogni bimestre. »

Sono dunque gli stranieri privi di regolare passaporto che denno, dopo un certo tempo, ottenere questa permissione di bimestre in bimestre. Ma coloro che siano muniti di regolare passaporto possono benissimo stabilirsi in questo paese, senza bisogno di domandar nessuna permissione. Ora l'emendamento proposto pare a me che sottometterebbe tutti gli stranieri alla necessità di dover domandare per un dato tempo la permissione della polizia per rimanersi nello Stato. Mi pare in conseguenza che non si dovrebbe parlare di questo permesso, tanto più che io credo che ogni forestiere, il quale assolutamente non ha violato le leggi del paese, ha diritto naturale di rimanervi a suo bell'agio. Questa è una legge universale che regna presso tutti i popoli liberi, e noi non dobbiamo farvi eccezione.

BENSO GIACOMO. Nel 1° articolo si dice semplicemente « che i forestieri non muniti di regolare passaporto dovranno presentarsi... dopo tre giorni del loro arrivo; » in questo articolo si contemplano solamente gli stranieri che arrivano dopo la pubblicazione della legge. Mi pare quindi che l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Buffa sia da farsi all'art. 4°, e invece di dire solamente « dimorano, » diremo « gli stranieri i quali dimorano nello Stato se non che da un anno, da sei mesi, ecc. ; » o meglio « gli stranieri non aventi domicilio in questo Stato. » Io credo adunque che la proposta Buffa si potrebbe inserire nell'articolo 4°, aggiungendovi « gli stranieri che non hanno la dimora da un anno in questa parte. »

BUFFA. Io credo che l'aggiunta che proposi contiene una misura particolare; l'articolo 4° invece ne contiene una generale. Con quella che io proposi si verrebbe a stabilire che gli stranieri, quando da due anni abitano nello Stato, possano ottenere dei permessi di soggiorno, o più lunghi assai, o anche per un tempo indefinito. La disposizione che si contiene nell'art. 4° riguarda tutta questa legge, e dice che gli stranieri, i quali si trovano già a quest'ora nello Stato e sono nelle circostanze contemplate dalla legge, debbono uniformarsi alle disposizioni della medesima. Ora mi pare che le disposizioni particolari non si debbano mai confondere colle generali com'è questa, e perciò si debba dar luogo alla mia proposta.

IL PRESIDENTE. Consentirebbe il signor deputato Buffa alla proposizione del signor Guglianetti?

BUFFA. Non acconsento.

IL PRESIDENTE. Rileggo adunque l'aggiunta del deputato Buffa (*Vedi sopra*), e domando se essa è appoggiata. (È appoggiata).

Se nessuno dimanda la parola, la metterò ai voti....

MONTI. Nel primo articolo si contemplano solo gli stranieri i quali arriveranno nello Stato, e non quelli che vi abitano già da qualche tempo.

Pare dunque che coll'aggiunta dell'avvocato Buffa, la legge prenda un tal qual maggior rigore che si dovrebbe evitare.

Pertanto io manterrei la redazione tal quale è stata fatta dalla Commissione, senz'aggiunta di sorta.

SINEO. Prendo la parola sull'emendamento fatto dall'onorevole deputato Radice, il quale teme che la disposizione proposta dal deputato Buffa si possa applicare a quegli stranieri,

che sono muniti di passaporti. Io dico che il modo in cui la legge è concepita risolve questo dubbio: la legge concerne unicamente gli stranieri non muniti di passaporti; conseguentemente la proposta Buffa si riferisce a questi stranieri. Gli altri non abbisognano che del passaporto col quale sono entrati. Non credo che si debba usar maggior rigore verso i medesimi. Ciò poi che disse il deputato Monti, trova la sua risposta nell'art. 4°.

Veramente l'articolo 1° concerne quelli che entrano attualmente nello Stato.

Ma questi stranieri, dopo un anno, potranno invocare la disposizione addizionale dell'art. 1°, quale essa viene proposta dall'avvocato Buffa. In quanto poi agli stranieri che sono già entrati nello Stato, e che vi si trovano da due anni, essi potranno invocare l'art. 4°, ed in virtù dell'articolo 4° potranno anch'essi godere del favore che loro concederebbe la proposta del deputato Buffa.

Quindi mi pare che nessuna delle obiezioni fatte a questa proposta sussista veramente; ogni obiezione trova la sua risposta nei vari articoli fra i quali la legge è divisa.

RADICE. Mi pare che, secondo l'interpretazione del deputato Sineo, la legge non avrebbe quell'aspetto che debbono avere tutte le leggi.

Gli stranieri potrebbero rimanere liberamente nello Stato, senza obbligo alcuno di presentarsi alla polizia.

Mi pare che, quando si fa una legge di questa natura, si debba estenderla generalmente a tutti gli stranieri, non badando al modo con cui sono entro i nostri confini, perchè vi è sempre una limitazione momentanea. Chi sarà trovato irregolare verrà rimandato, se egli non soddisferà alla richiesta della legge.

Se poi egli darà malleveria, allora egli entrerà nella categoria di coloro, i quali realmente sono compresi nella disposizione della legge.

Per altro dico che la legge è universale, e ripeto che ogni cittadino, il quale ha un permesso per andare in qualche paese, qualora le sue circostanze richiedano che ei vi si fermi anche per sempre, credo che egli abbia il diritto d'ivi soggiornare.

BUFFA. Se ho ben inteso, il preopinante vorrebbe stabilire una differenza tra lo straniero che è munito di passaporto e quello che non ha carte, in guisa che questo non possa essere accolto. Lo straniero che viene munito di passaporto dà già una specie di guarentigia, perchè lo Stato debba permettergli di soggiornare senza imporgli nessuna vessazione; mentre invece quello che viene senza passaporto, quantunque sia onestissimo, dà nondimeno diritto allo Stato di sorvegliarlo.

La legge distingue appunto a questo fine. Ma la legge non prevedeva il caso in cui questo straniero, venuto senza passaporto, si fermasse molti anni nello Stato; non prevedendo questo caso, esso sarebbe stato per tutto il tempo di sua vita soggetto all'obbligo di rinnovare il permesso di soggiorno, mentre invece coll'aggiunta che io ho proposto, questa vessazione è diminuita d'assai. Epperò credo che questa proposta non sia solamente utile, ma necessaria.

IL PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Buffa.

GIOLA. Prima di venire alla votazione, desidererei che fosse dichiarato che l'emendamento del deputato Buffa, nel caso che non fosse qui accolto dalla maggioranza dei voti, sarà riproposto all'articolo 4°, perchè vi potrebbe essere un deputato che non approvasse questo emendamento, non perchè non approvasse la massima, ma perchè gli paresse che dovesse essere collocato in altra sede.

SINEO. Si può semplificare la questione e votare in primo luogo l'emendamento, e poi votare in qual sito sarà collocato.

BOTTONE. Io proporrei che il termine di due anni venisse ridotto ad un anno solo.

IL PRESIDENTE. Il deputato Buffa non acconsente a questo sottoemendamento.

BOTTONE. Prego nullameno il presidente a metterlo ai voti.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti il sottoemendamento del deputato Bottone, concepito in termini tali da ridurre lo spazio di tempo fissato dall'aggiunta del deputato Buffa per due anni ad un solo.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'emendamento Buffa.

(È approvato).

IL PRESIDENTE. Viene ora altra aggiunta del deputato Vesme. Essa è concepita nei termini seguenti :

« Durante la presente guerra sarà inoltre in facoltà del ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, di escludere dallo Stato quegli stranieri che giudicherà conveniente nell'interesse dello Stato. » (*Mormorio*)

VESME. Spero che ognuno sentirà l'importanza di questa disposizione.

Sinora era in assoluta facoltà dello Stato di escludere lo straniero. Il che io posso assicurare per essermi trovato per alcun tempo occupato in questa parte della pubblica amministrazione. Occorse il caso di dover prendere disposizioni a questo riguardo; e si è chiesto allora il parere dell'avvocato fiscale generale, da cui ci venne risposto che in ogni Stato, anche ne' più liberi, il Governo aveva tale facoltà.

Vengo all'utilità ed all'importanza della cosa, e faccio osservare che in Inghilterra, paese il più libero, è pur concessa al Governo a questo riguardo tale facoltà. Vi è bensì libertà massima per gli stranieri; ma si restringe in certi tempi, e per alcune persone vi è pure facoltà assoluta d'esclusione.

Ed infatti Napoleone rimproverò parecchie volte all'Inghilterra di non essersi servita di siffatta facoltà per escludere i Borboni dall'Inghilterra.

Non cito questo fatto perchè approvassi quell'esclusione se fosse avvenuta, ma solamente pel riguardo di far rilevare la facoltà che ha in proposito il Governo.

Spiegherò ora la ragione perchè la credo necessaria.

Come si disse, è difficilissimo e quasi impossibile poter provare che una persona è una spia; e talvolta dietro semplici indizi occorre facilmente di cadere in errori gravissimi.

Il danno di allontanare un individuo dallo Stato è lievissima cosa a fronte degl'interessi pubblici. Uno straniero, che sia anche sospetto di spionaggio, se può rimanere nello Stato senza essere scoperto, può portare un danno grandissimo; perocchè anche senza essere riconosciuto apertamente, sparge false voci che possono essere causa di disordini e mettere in allarme popolazioni intiere. Per prevenire questo male, se non si vuole usare il mezzo ordinario, giova togliere alle potestà minori la facoltà, l'arbitrio di cacciare gli stranieri, e concederla ad un magistrato superiore il quale possa su questo punto giudicare.

Io credo che questi mezzi di polizia sieno necessari per poter salvare la causa della libertà e condurre a buon fine la guerra dell'indipendenza.

IL PRESIDENTE. Domando ora se l'aggiunta proposta dal deputato Vesme sia appoggiata.

(Non è appoggiata).

Ora do lettura dell'art. 2 (*V. Doc., pag. 187*).

V'ha qualche deputato il quale intenda parlarvi sopra?

VALERIO. Prima che si proceda alla discussione, preghe- rei il signor presidente ad invitare a prestare il giuramento il nostro collega Emilio Broglio, affinchè possa prender parte alle deliberazioni.

IL PRESIDENTE. Il deputato Emilio Broglio è invitato a prestare giuramento. (*Legge la formola*)

BROGLIO. Lo giuro.

IL PRESIDENTE. Domando se qualche deputato voglia prendere la parola sull'articolo 2. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato).

Ora viene l'art. 3 (*V. Doc., pag. 187*).

V'ha qualche deputato che domandi la parola?

BRIGNONE. Chieggo di parlare.

IL PRESIDENTE. Il deputato Brignone ha la parola.

BRIGNONE. Sembra a me che la disposizione sancita col primo alinea di questo articolo sia troppo gravosa ad alcuni cittadini posti in circostanze eccezionali.

Suppongo il caso frequentissimo in questi momenti di alcuno degli emigrati lombardi che si trovano tra noi. Questi non ha certamente potuto prima di allontanarsi dal luogo del suo domicilio munirsi di alcun ricapito. Esso deve adunque secondo la legge presentarsi fra tre giorni, o fra cinque secondo l'art. 4 proposto in seguito, davanti al sindaco d'ogni comune in cui vada o si ritrovi, ed ivi dopo aver dichiarato il nome, cognome, patria, professione e casa ove dimora, non può ottener altro fuorchè un certificato di dichiarazione.

La legge non dice se questa dichiarazione valga di permesso di soggiorno per tutto lo Stato o per il solo comune ove fu rilasciato; ma sembra che parlandosi di casa, di dimora, intendasi significare che questo ricapito sia solo valevole per un solo comune. Ciò può convenire per alcuni casi, ma sembra troppo duro per quelle persone che potessero giustificare i mezzi della loro sussistenza ed escludere ogni sospetto di malvizienza, le quali dovrebbero, ognora che si trasferiscono da un comune all'altro, sempre presentarsi al sindaco. Giudico dunque opportuno che ai cittadini che fossero posti nel caso da me supposto, sia dato anche il mezzo di sottrarsi ad ogni molestia con procurarsi fra noi quei ricapiti che non possono riportare dal luogo del loro domicilio, e ciò per porre così i cittadini lombardi in posizione non peggiore della nostra.

Proporrei perciò il seguente emendamento od aggiunta:

Dopo il paragrafo, come nel progetto della Commissione, si metterebbe l'aggiunta come qui appresso:

« Il quale certificato avrà forza di permesso di soggiorno.

« A coloro che saranno in grado di giustificare i loro mezzi di sussistenza, e non avranno potuto, nè possono, per motivi da essi indipendenti procurarsi passaporti o carte di sicurezza dal luogo del loro domicilio, i sindaci potranno anche rilasciare carte di sicurezza valide per tutto lo Stato. »

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera, se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

RADICE. Noi stiamo qui facendo leggi di sicurezza le quali debbono tendere all'ordine pubblico e non esser cagione di disordini.

Ma quando un cittadino sia obbligato a dimandare un permesso od un congedo da qualunque autorità o dalla maggioranza di un comune, io penso sia questo veramente un disordine e non un ordine. Io credo sia molto disdicevole il legare la mano e i piedi ad ogni cittadino della nostra patria. Per conseguenza io non ho altro a dire, se non che con tutta la mia forza dichiarare che non potrei approvare tale paragrafo e che

con tutti i miei sentimenti mi oppongo all'adozione di quest'articolo.

GUGLIANETTI, *relatore*. La faccia che l'onorevole collega ha creduto di muovere a quest'articolo, mi obbliga ad entrare in qualche spiegazione intorno alle ragioni che c'indussero a proporlo. E prima di tutto dichiaro che quest'articolo, nel modo in cui è concepito, non è certamente perfetto, e che di buon grado la Commissione accetterà tutte quelle emendazioni che si ravvisassero opportune.

Ciò premesso, ricorderò alla Camera che quando la Commissione fu chiamata ad esaminare il progetto di legge ministeriale, non opinò di approvarne le parti che si rapportavano alla pubblica sicurezza, anzi propose che venissero rigettate. La Camera non fu di questo avviso e rimandò la legge alla Commissione perchè ne formasse due separati progetti: uno di beneficenza e di soccorso agli emigrati nostri concittadini, e l'altro di pubblica sicurezza. Basta leggere il proemio della proposizione del deputato Sclopis, che appunto fu approvata, per convincersi che la Camera ha imposto alla Commissione l'incarico di presentare un progetto di legge di pubblica sicurezza che rispondesse alle condizioni del paese e porgesse al Governo i mezzi di conoscere e sopravvegliare le molte persone che non sono permanentemente domiciliate nelle nostre provincie e che si recano da un comune all'altro.

Se questo fatto non si pone in oblio, ciascheduno osserverà quanto inopportuno siano le lagnanze che si muovono contro l'operato della Commissione. Essa non fece che adempiere l'assunto datole dalla Camera, ed assoggettarsi ad una triste necessità, che non era in suo potere di allontanare dopo le deliberazioni di quest'Assemblea. All'incontro può francamente affermare d'averne in molte parti temperato il progetto ministeriale, d'aver tolto ogni arbitrio alle autorità di polizia e d'aver proclamato dei principii che saranno, utilmente applicati nella riforma della legislazione.

Del resto, non so intendere quale vantaggio si ricaverebbe cancellando quest'articolo; si verrebbe con ciò a lasciare in osservanza le leggi ed i regolamenti che sono ancora in vigore e che s'incontrano assai meno favorevoli alla libertà dei cittadini, cui vuolsi provvedere. Non è certamente fra noi nuova l'obbligazione di provvedersi un attestato, che viene rilasciato *gratis* dall'autorità municipale e che veramente è una specie di passaporto per l'interno dello Stato. La Commissione in quest'articolo non avrebbe fatto altro che riprodurre queste disposizioni; ma inoltre le temperò grandemente, perchè prima di tutto credette doversene dispensare i cittadini che abbiano o un passaporto o una carta di sicurezza od altro equivalente: e questa espressione è tanto generica che certamente può dispensare la più parte dei cittadini dal presentarsi: così le lettere di commissioni per chi si reca o in un luogo o in un altro per interessi commerciali, così il libretto dell'operaio, del domestico che va in altro comune a procacciarsi del servizio, ed altri simili, sono ricapiti da rendere immuni i cittadini da qualsiasi incomodo.

In secondo luogo conviene avvertire che avendo dispensato da quest'obbligo tutti i cittadini o per avere stabilimenti industriali o commerciali, o per essere conosciuto il motivo della loro trasferta, una gran parte degli abitanti dello Stato non è assoggettata a verun incomodo. Se pertanto la Camera considera quali sieno le leggi anteriori di polizia e come il presente progetto tenda a temperarne l'acerbità, anzichè ad inasprirla, non ci saprà mal grado di avere in questo compiuto ad un incarico per certo non aggradevole, ma che essa ravvisa necessario contro il voto della maggioranza della Commissione.

RAVINA. Quantunque io sia della Commissione, tuttavia...

Alcune voci. Più forte!

RAVINA. Se tutti i cittadini senza distinzione i quali escono dal proprio comune dovranno presentarsi al sindaco del luogo dove si troveranno dopo tre giorni, ciò riescirebbe loro di grande noia. Tutti i benestanti, principalmente nella stagione d'autunno, vanno continuamente a far visita ai loro amici delle vicine terre e villaggi; e costoro non hanno, non sogliono portare nè passaporti, nè carte di sicurezza, perchè sarebbe troppo grave se non dovessero mai obliare queste carte tutte le volte che andranno a desinare coi loro amici; più di tutti gli altri i preti sono sempre in giro a prendere pranzi or qua or là. (*Risa generali*)

Io dico che questa disposizione darebbe molta noia, e perciò vorrei che si sostituisse alla parola *comune*, la parola *provincia*.

Negli altri Stati generalmente il cittadino viaggia come vuole. In Inghilterra nessun cittadino ha passaporto; negli alberghi nessuno domanda il nome; se si dà, si dà perchè si vuole, ma non vi è obbligo alcuno: tu puoi viaggiare per tutta l'Inghilterra senza dare il nome.

Io credo che, fatta questa legge, i sindaci non vorranno prendersi la briga di farla osservare; che vale far leggi perchè non sieno osservate? Egli è assai meglio non farle; perchè in questo modo le leggi cadranno in disprezzo: dunque per evitare questi inconvenienti io propongo che alla parola *comune*, si sostituisca *provincia*. (*Gazz. P.*)

BROFFERIO. Piacemi di vedere che l'onorevole deputato Guglianetti abbia voluto in qualche modo allontanare il carico che pesava sopra la Commissione per le disposizioni contenute in quest'articolo: piaciemi non meno di vedere come l'onorevole deputato Ravina siasi anch'egli avveduto d'averne inconsapevolmente contribuito a dettare un articolo che ripugnava alle opinioni sue: e ciò vieppiù mi conferma che improvvidi e illiberali sono gli ordinamenti di questa legge male augurata. Io concorro pienamente nell'emendamento del deputato Radice, e non solo penso che si debba cancellare il primo paragrafo di quest'articolo, ma tutti e quattro i paragrafi, i quali sono una cattiva conseguenza di una pessima premessa. (*Bravo! bravo! alla sinistra; applausi dalla galleria*)

Già prima del risorgimento italiano vi erano regolamenti di polizia che prescrivevano ai cittadini di munirsi d'una carta di sicurezza per trasferirsi da una all'altra città, da una all'altra provincia; ma, per quanto impictosi fossero quei magistrati di polizia, si avvedevano pur essi come la letterale applicazione di quei regolamenti riuscisse insopportabile: quindi ne allentarono l'esecuzione, e ognuno di noi poteva recarsi liberamente da Torino a Vercelli, da Vercelli ad Alessandria, senza essere molestato da chicchessia. Ora che si farebbe con quest'articolo? Si farebbe rivivere una legge crudele di polizia che il dispotismo stesso lasciava passare inosservata. E per quanto il deputato Guglianetti ci abbia detto che si vollero temperare antichi rigori, si avrà il risultamento di rinnovate intolleranze.

Oh via, signori! giacchè ci vantiamo d'esser liberi, impariamo a sollevarci a libertà vera, e non mettiamoci catene ai piedi più di quelle che abbiamo alle mani e abbiamo al collo. Qual libertà è quella mai di un cittadino che per muoversi dal domestico nido ha d'uopo di carte, di riscontri, di documenti; che appena varcata la cerchia del suolo natio è costretto a presentarsi al sindaco, è minacciato dalla visita di un arciere, è in pericolo di un atto di sottomissione, di una denuncia fiscale e di altre simili umiliazioni che sono morali torture per onorato cittadino?

Non fia mai, o signori!. Si ponga ogni avvertenza perchè i malefici non vadano impuniti, ma col pretesto dei malefici non ci facciamo persecutori dei buoni e degli onesti.

Io fo istanza acciocchè questo disgraziato articolo sia compiutamente cancellato. Ove per mala ventura fosse accolto, io direi che non facemmo una legge di pubblico ordine, ma un provvedimento di pubblica violenza! (*Applausi*)

(*Gazz. P., Conc. e Risorg.*)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Signori, io credo di aver già spiegato qual fosse il motivo per cui si ravvisava necessaria una disposizione che desse qualche autorità al Governo, per poter più da vicino sorvegliare i malviventi, i quali non avendo stabile domicilio, vagano soltanto per i comuni dello Stato per trovare occasione di delitto. Se vi fosse un modo per cui si potessero scoprire cotesti individui, cosicchè la legge potesse colpire quei soli, io certamente avrei appoggiata quella disposizione che a cotesti individui soltanto fosse circoscritta; ma siccome ciò non è, poichè i malviventi non portano sopra la loro fronte le loro intenzioni, ne viene in conseguenza che si devono dare delle disposizioni generali, le quali possano mettere l'autorità sulle tracce di questi malviventi; ed insomma si comprendono necessariamente tutti quanti i cittadini.

Egli è antico detto che le leggi che riguardano la sicurezza pubblica, per quanto si vogliono precise ed esatte, pure un qualche arbitrio contengono sempre: nè si può altrimenti provvedere al mantenimento dell'ordine, salvo che si dia un discreto arbitrio per poter applicare quelle misure che sono fatte per conservare l'ordine medesimo.

Ora, da questa discrezione, da questo arbitrio che è concesso all'autorità, ne viene il temperamento di quelle stesse misure che appunto per essere concepite in termini generali, che riflettono tutti quanti i cittadini, possono apparire alquanto incommode e noiose.

Egli è appunto per queste ragioni che prima della pubblicazione dello Statuto era stabilita una disposizione della polizia, giusta la quale tutti i cittadini circolanti nello Stato dovessero munirsi di carta di sicurezza, la quale però, concepita in modo generico, in modo universale, non veniva applicata che verso coloro che davano in qualche modo sospetto all'autorità. Si dice che questa legge era caduta in dissuetudine. Ciò è falso: la legge esisteva, ma, come ho già detto, non veniva applicata che per le persone sospette; le persone oneste non erano sottoposte a veruna ricerca. Tutti lo sanno, e lo sa certo meglio di ogni altro l'avvocato Brofferio, cui è familiare la materia criminale, come gli agenti di polizia fermassero i viandanti di sospetta apparenza per le vie, e li richiedessero se fossero muniti di foglio di via o di carta di sicurezza; che se fossero privi dell'uno o dell'altra, giusta la prescrizione della legge li arrestavano.

Era dunque perfettamente in vigore, solo che non si usava verso coloro riguardo ai quali non era bisogno di usarla, e si usava molto bene e a rigore verso coloro che realmente potevano dar luogo a sospetto.

Ora, dico, se non si darà assolutamente ogni mezzo all'autorità d'invigilare i malviventi, egli è tanto come dire che non si vuole dare i mezzi di mantenere l'ordine; poichè si ha un bel dire nella legge che la libertà non può stare senza l'ordine, se intanto mancano all'autorità i mezzi di conservare quest'ordine, a questo modo perirà coll'ordine anche la libertà.

Or dunque propongo pure un altro mezzo se lo possono trovare, io sarò contentissimo di potervi aderire; ma finchè vi sono dovunque lagnanze e delitti, finchè le vie non sono sicure, finchè le città stesse e le stesse capitali sono molestate,

egli è pur necessario che si trovi un ripiego, che si trovi il modo con cui si possa l'autorità far valere; epperò, siccome vedo che questo articolo dà un mezzo non molto efficace, per verità, ma pare che in qualche modo possa servire all'autorità pubblica per procedere alla ricerca, per seguitare anche i passi dei malviventi, io credo che si debba mantenere; e son certo che nè il commerciante, nè l'onesto cittadino, nè quegli che visita i suoi amici, verrà mai molestato in forza di queste disposizioni, perchè a ciò appunto si è provveduto colla legge di pubblica sicurezza: perchè, come ho già detto, non si può fare una legge di pubblica sicurezza, la quale non abbia un non so che di arbitrario.

Abbiamo però con ogni studio cercato con quella legge che si è promulgata di trovare una cautela contro l'arbitrio nelle abitudini delle persone a cui sarebbe affidato questo importante ramo d'amministrazione. (*Gazz. P. e Risorg.*)

PESCATORE. Domando la parola non per oppormi all'aggiunta, ma per far osservare che lascia la facoltà all'autorità di polizia di far arrestare, ma che l'autorità di polizia, in questo caso, dee consegnare l'arrestato all'autorità giudiziaria.

GALVAGNO. Io credo che sia inutile questo articolo; ciò sarebbe inserire un principio di libertà individuale già consacrata dallo Statuto e di inviolabilità del domicilio consacrata pure dallo Statuto, in una legge che non è che di semplice dichiarazione. Inoltre non solo provvede alla libertà individuale lo Statuto, ma vi provvede particolarmente il Codice di procedura criminale.

Non si può arrestare senza l'iniziativa dell'autorità giudiziaria; questo si contiene nel Codice di procedura criminale, epperò non è necessario il farne un'aggiunta nella legge di cui trattiamo.

BUNIVA. Credo mio debito di fare alcune osservazioni contro quello che viene di asserire l'onorevole deputato Galvagno, che sia inopportuna questa dichiarazione. A quest'oggetto io prego la Camera di ricordare la discussione che ebbe luogo alcuni giorni fa in seno della Camera medesima; se cioè le leggi tutte di polizia, che accordano il diritto di far visite domiciliari, fossero ancora in vigore. Fu a questo proposito fatta qualche interpellanza al ministro dell'interno. Si osservò che lo Statuto dice che non si potrà violare il domicilio, nè si potranno far visite domiciliari salvo nei casi permessi dalla legge, e si disse allora che siccome vi possono essere delle leggi di polizia, le quali accordano all'autorità di polizia il diritto di far queste visite domiciliari per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, così lo Statuto non ripugnerebbe in ogni caso a far lo stesso in condizione eccezionale.

RAVINA. Domando la parola. A quanto disse l'onorevole deputato Brofferio che questo articolo sarebbe troppo nocivo alla libertà, mi occorre rispondere che la libertà si vuol favorire in quei limiti, dentro i quali possa essere salva; non si deve per troppo favorire la libertà, o, per meglio dire, la licenza dei tristi, mettere in compromesso anche la libertà dei buoni. E in questo senso diceva Cicerone, che perciò noi siamo servi delle leggi per poter esser liberi: *Ideo legum servi sumus ut liberi esse possimus*. Io credo che queste parole nella mia bocca non possono esser sospette. (*Si ride*) Soggiungo che i limiti che si pongono alla libertà, quei cancelli, in cui la libertà si restringe, debbono limitarsi al necessario, nè vorrei che oltrepassassero ciò che è assolutamente necessario a conservare l'ordine pubblico e la tranquillità del civile consorzio. Ora, lasciando l'articolo come sta, vorrei soltanto che invece di dire *in altro comune*, si dicesse *in altre provincie*, perchè come sta è troppo vessatorio.

Quanto disse il signor ministro dell'interno che si avrebbe provveduto colla legge di sicurezza pubblica, conoscendo l'abitudine delle persone a cui si è commesso il carico di eseguire quella legge, questo non mi tranquillò molto; perchè tuttavia non conosciamo queste abitudini dei nuovi barbasori di polizia. Io so che chi mette le mani in questa materia, è sempre disposto ad allargarle, è sempre disposto all'arbitrio e ad usurpare maggior autorità di quello che abbia. In conseguenza, mentre voglio andare incontro ai disordini, voglio anche liberare le oneste persone, sopra le quali niun sospetto cade, da ogni inutile vessazione.

Non vorrei che ci fosse l'obbligo di presentarsi ai sindaci. Ai sindaci basterebbe far conoscere il proprio nome e cognome. Alle volte il sindaco è un contadino che abita in campagna, lontano: bisognerebbe spesso, se ci fosse l'obbligo di presentarsi a lui, fare un miglio o due. Sarebbe questo una noia, una seccaggine insopportabile. Invece, se bastasse mandare il nome, si darebbero cinque, dieci, venti soldi ad un ragazzo per fargli portare quel nome al sindaco, senza che uno sia tenuto ad irvi in persona.

MICHELINI G. B. Domando la divisione delle varie proposte del deputato Ravina.

IL PRESIDENTE. Chiederò adunque alla Camera se sono appoggiate le tre proposizioni del signor Ravina: che cioè al comune si sostituisca la provincia; al presentarsi al sindaco si surrogli far conoscere al sindaco, ecc..., ed in fine, invece di dire chi rifiutasse, si dica chi ricusasse.

(Sono appoggiate tutte e tre.)

CAVALLINI. Debbo far osservare che questa espressione al sindaco è troppo generica; mi pare perciò doversi aggiungere: del comune in cui si trova.

MONTI. Per tutte le ragioni prodotte dal signor deputato Ravina, per le quali gli parve esorbitante il prescritto dell'articolo 3°, con cui viene prescritto che tutti i cittadini che si recano da un comune all'altro debbano essere muniti di passaporto, o di carta di sicurezza, o di altro recapito, il signor avvocato Ravina vorrebbe sostituire la parola provincia a comune, ed io mi vi oppongo, trovando che con questo emendamento la legge non lascierebbe di avere in parte quell'eccessivo rigore che egli si proponeva di evitare. Io, per esempio, sono nativo di un comune che trovasi ai confini della provincia di Casale, ed è contermina con quella d'Asti e di Torino; in tale condizione si trovano poco più poco meno molti de' miei committenti, e noi quasi non possiamo uscire dal paese senza toccare un'altra provincia che non è la nostra: chi pertanto vorrà sostenere che noi siamo obbligati a munirci di passaporti o di altre carte, quando vogliamo trasferirci ai paesi circonvicini? Credo pertanto sia il caso di studiare qualche altro temperamento onde evitare queste necessità, che non potrebbero a meno che tornare impossibili od almeno inosservabili per molti cittadini.

RAVINA. A questa difficoltà...

IL PRESIDENTE. Non ha domandato la parola.

RAVINA. Dunque domanderò la parola. A questa difficoltà io aveva già pensato prima che parlasse l'onorevole signor Monti, ma esso converrà meco che non si potrà fare una legge speciale per il signor Monti o per altri che siano in questo caso. (*Risa in tutta la Camera*)

MONTI. Certamente io non voglio che la Camera si occupi di un caso particolare, ma queste osservazioni mi saranno permesse, poichè anche io sono come il signor Ravina deputato della nazione.

Io dico che nel caso in cui mi trovo, si trovano pur anche molte altre persone, le quali essendo sul confine di due o tre

province, devono munirsi di passaporto ogni qualvolta devono passare da una all'altra provincia: mi pare che le cose come procedevano prima intorno questo particolare, trovavansi in assai migliore condizione; giacchè io viaggiavo e passavo da un comun all'altro senza carte e senza alcun passaporto.

Quello che sarebbe bene, sarebbe che il sindaco del paese (quando ha qualche sospetto su di una persona) potesse dimandargli le carte ed i recapiti necessari; insomma potesse il sindaco chiedere quegli indizi che crederà necessari, e se questo individuo è persona nociva alla società, possa farlo sorvegliare, possa insomma prendere quelle misure che sono necessarie per garantire la pubblica sicurezza.

RAVINA. Sebbene...

IL PRESIDENTE. Il deputato Galvagno ha la parola.

(*Gazz. P.*)

RAVINA. Mi scusi, qui si tratta di un fatto personale. Dirò adunque al signor deputato Monti che io fui molto lontano dall'asserire che egli non sia deputato; quando io l'ho nominato col titolo di onorevole, io lo dichiarava espressamente deputato, imperocchè questo è appunto il titolo onde sono onorati e distinti i deputati in tutti gli Stati costituzionali, e tanto più col sacro carattere ond'egli è rivestito, con quel suo collare ed abito nero e col cappello tricolore. (*Risa generali*)

(*Gazz. P. e Risorg.*)

GALVAGNO. Io non posso aderire alla sostituzione della parola provincia alla parola comune; giacchè se è vero che questa legge è diretta contro i malviventi, i malviventi appunto nascondono le loro mire passando da un comune all'altro.

Ora si teme che questa diventi una vessazione per i buoni cittadini. Io lo nego assolutamente. Poichè vediamo quale sia, secondo questa legge, la conseguenza del non presentarsi al sindaco.

La conseguenza è che l'autorità di sicurezza pubblica non potrà chiamare a sè fuorchè quelle persone che avranno attinenze all'ultimo suo scopo. E quale sarà l'ultimo suo scopo? Sarà di fare passare a quelle persone una sottomissione di darsi a stabile lavoro. E poi quale sarà il risultato della violazione della sottomissione? Sarà di essere chiariti per vagabondi.

Ora, io dico, se si tratta di una legge di sicurezza, la quale voglia colpire i vagabondi, si metteranno in arresto cittadini perchè non si sono presentati al sindaco?

Non dico io già che questa legge debba essere arbitraria; perchè l'arbitrio vi sarebbe qualora appunto tutti coloro che non si presentassero, dovessero essere chiamati: ma questa legge dà facoltà le quali tendono ad uno scopo, quindi lo scopo restringe necessariamente l'esercizio di queste facoltà.

(*L'oratore aggiunge ancora alcune considerazioni che non sono raccolte dagli stenografi.*) (*Gazz. P. e Risorg.*)

RADICE. Io credo che, ordinata la legge, debba essere osservata da tutti gli ordini dei cittadini, e mi pare che in questa circostanza l'uomo onesto dovrebbe essere il primo ad osservarla; e se questa legge, in cui è detto che i cittadini debbano presentarsi al sindaco, viene approvata, io credo che noi tutti deputati o non deputati dobbiamo eseguire la legge quando ci tocchi muoverci da una provincia in un'altra, da un comune in un altro. Io credo adunque che per questo (*Rumore*) il signor ministro dell'interno non sia il cittadino meno legato di quanto lo sarebbe altri, perchè egli non sarebbe legato se egli non osservasse la legge... (*La voce dell'oratore si fa qui troppo fiavole perchè possa intendersi*)

Per altra parte farò osservare che le leggi debbono essere buone, altrimenti è meglio incorrere il pericolo che ci po-

trebbe sovrastare, non approvandole, piuttosto che incorrere nelle conseguenze di una legge la quale non sia equa.

Le circostanze particolari citate dall'onorevole deputato Monti che cosa mostrano? Mostrano che la legge graviterebbe piuttosto sopra una classe di cittadini che sopra un'altra. Adunque questa inegualità è un marchio in fronte alla legge, che per ciò non è giusta; quindi io insisto perchè venga rigettato l'intero articolo 3°.

BUNIVA. Prego la Camera di osservare quali sono le persone le quali non hanno l'obbligo di presentarsi al sindaco; son le persone che hanno un passaporto, che hanno una carta di sicurezza, o che hanno un altro equivalente ricapito; e poi sono quelle le quali hanno una proprietà nel comune in cui si recano, hanno uno stabilimento industriale o commerciale; infine hanno una conosciuta destinazione. Prego la Camera di osservare, se in questa disposizione, in questa dispensa dall'obbligo di presentarsi dal sindaco, non siano compresi tutti i possibili casi, in cui una persona onesta, una persona che abbia uno scopo lodevole di passare da un comune all'altro, che si trovi nella circostanza di traversare un tal comune per recarsi al suo domicilio, possa farlo senza ricevere molestia e senza incorrere nella prescrizione della legge.

Con ciò intendo di rispondere all'onorevole deputato Radice, il quale mostra credere che tutti dobbiamo uniformarci alla legge, che cioè tutti dobbiamo presentarci al sindaco in un comune diverso in cui ci rechiamo. Ora le esenzioni da questa nuova norma, da questo nuovo obbligo che ci imporrebbe la legge, sono tali e tante, che veramente non restano obbligati altri che quelli che non hanno uno scopo fisso per recarsi da un comune all'altro. Credo che si concili l'interesse di ogni cittadino con quanto esige la pubblica sicurezza di un paese. Io credo che, considerandola bene, si vedrà che questa legge non è altro che un mezzo attissimo a conoscere gli uomini onesti da quelli che infestano le nostre campagne con ladroncelli ed assassini, per cui bisogna in ultima analisi provvedervi ed energicamente.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

ARNULFO. Quando si vuole uno scopo determinato, è necessario di adoperare i mezzi che vi possono condurre, e per conseguenza è mestieri di sopportare qualche incomodo, se questo è necessario pel conseguimento del fine. Ma la legge suggerisce il mezzo di evitare ogni vessazione, ogni obbligo di presentarsi al sindaco.

Questo mezzo è egli poi così grave, così importante, così oneroso, che sia da mettersi in bilancia col vantaggio che può derivare dalla legge, e tale da far rinunciare al beneficio che da questa è per derivare? La legge dice che colui che sia munito di un passaporto, o di una carta di sicurezza, non ha obbligo alcuno da adempire.

Ora la carta di sicurezza si spedisce valevole per un anno, e mi pare che l'incomodo di procurarsela non stia in ragione dell'inconveniente che ne verrebbe tuttavolta che non si potessero sorvegliare le persone non conosciute o sospette, nè si porgessero alle autorità i mezzi di guarentirci dagli assassini, da' ladroncelli che si vanno commettendo; onde i cittadini per esser tranquilli preferiranno certo un breve incomodo, quello cioè di procurarsi una carta di sicurezza, onde godere d'un ben più importante vantaggio, cioè di viaggiar sicuri, di aver guarentite le proprietà; invece che, nelle circostanze presenti, ci pervengono tuttodì dalle provincie lagnanze per assassini nelle strade e persino nelle vie, e di furti nelle botteghe e nelle abitazioni.

Dunque io credo che gli onesti cittadini vedranno di buon occhio che siano assoggettati all'obbligo di procurarsi una

carta di sicurezza annualmente e di seco portarla, e lo preferiranno al peso più grave di non poter viaggiare sicuri di giorno e di notte e d'aver le loro proprietà al sicuro dai furti. Ragione per cui io dico che, posto in bilancio il vantaggio da una parte e l'incomodo dall'altra, è evidente il beneficio che sarà per derivare dalla legge che ora è in discussione; e quindi voto perchè sia adottata.

VIORA. Credo di dover rammentare alla Camera quel principio, di cui si fece tante volte menzione, ma che pure pare non venisse condegnamente apprezzato da tutti coloro che presero la parola in questa discussione: si devono certamente impiegare tutti i mezzi possibili ed utili per far cessare i disordini di ogni specie; ma io credo che per ovviare a simili mali, non possa essere menomamente necessario dare alle autorità di polizia tali facoltà elastiche e suscettibili di essere impiegate tanto a vantaggio della giustizia, come contro di essa: quelle facoltà elastiche ed arbitrarie vengono appunto proposte in quest'articolo 3°. L'arbitrario che contiene in quest'articolo è tanto più da rigettarsi, inquantochè riguarda una cosa di sommo aggravio e vessazione non mai stata adottata, voglio dire l'obbligo di procurarsi una carta di sicurezza per ogni passeggiata fuori comune.

Si diceva dal deputato Buniva che l'articolo 3° non può generare menomamente il pericolo che un galantuomo il quale viaggiasse per un fine onesto fosse obbligato a presentarsi all'autorità di polizia, al sindaco, e quando non si presentasse potesse essere sottoposto alle conseguenze che vengono stabilite dall'articolo; nego quest'allegazione, perciocchè potrebbe accadere, ed accade soventi, che una persona innocentissima viaggi per fini anche buoni, e che non siano palesi e conosciutissimi: ora secondo l'articolo suddetto, quando il fine per cui viaggia non è conosciuto e notorio, allora l'individuo deve presentarsi avanti al sindaco, e non presentandosi soggiace a pregiudizievoli conseguenze; qui dunque abbiamo il caso di colui il quale trovandosi in viaggio per un fine onesto, ma segreto, relativamente ai suoi interessi, soggiace a vessazione, il che è ingiustissimo, al passaggio da comune a comune.

Osservo poi al deputato Galvagno che io trovo nuovo che si voglia dire che non vi è arbitrio colà dove la legge attribuisce la facoltà di fare o non fare; ha detto il deputato Galvagno che l'articolo avendo dichiarato che colui che non si presenta al sindaco potrà essere chiamato innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, non vi è in ciò arbitrio; che invece l'arbitrario sarebbe verificato se l'articolo all'incontro avesse stabilito che il refrattario dovesse essere chiamato innanzi all'autorità. Secondo il cav. Galvagno, l'espressione *dovrà* suona arbitrio, non già quella *potrà*: l'osservazione, ripeto, mi giunge nuova; generalmente si è sempre creduto che quando la legge dice *dovrà*, non ci è arbitrio; quando la legge dice *potrà*, ci è arbitrio: e l'arbitrio in questo articolo è manifesto.

Vengo alla necessità in cui siamo di ovviare ai ladroncelli, alle grassazioni. Come in altri tempi in cui il Piemonte infelicemente era molestato, insidiato dagli stessi mali, si adoprano mezzi assai più efficaci per comprimere i grassatori e i ladri, non so il perchè questi mezzi non si sieno ancora adoperati fin qui. Questi mezzi furono di raddoppiare le stazioni dei carabinieri, mediante pure truppa dell'esercito, anche con dei soldati di cavalleria; questi mezzi si furono di attivare in modo efficacissimo le azioni dei vari agenti della polizia per reprimere questi malefici effetti delle grassazioni.

Ora dunque, prima che si siano posti in uso questi mezzi, già stati altra volta utilmente praticati, io non posso consentire che si voglia adottare una misura tanto vessatoria quale

si è quella compresa nell'articolo 3, richiedente una carta di sicurezza per tutti quelli che vogliono viaggiare da comune a comune.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Favorisca l'avvocato Viora di dirmi quali sieno questi mezzi che erano efficaci e che si sono tenuti per l'addietro.

VIORA. In altri tempi ed in altre contingenze di frequenti ladroncelli furono raddoppiate le stazioni dei carabinieri, anche con soldati di cavalleria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ma se questi carabinieri non possono essere informati quali sono le persone malviventi, e se non possono chiedere loro i documenti che stabiliscono questa qualità, questi soldati e questi carabinieri saranno un peso molto grave e nulla più. È appunto per ciò che io ho proposto una legge che desse il modo di poter agire legalmente: perchè se si riconosce la necessità di agire legalmente, i mezzi si troveranno sicuramente. Ora, siccome ho intenzione di usare mezzi legali, è per questo appunto, come diceva il deputato Ravina, che siamo servi della legge per poter essere liberi.

VIORA. Domando la parola per un fatto personale. Debbo spiegare il concetto delle mie parole. (*Mormorio*)

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo; se è per un fatto personale, allora il deputato Viora ha facoltà di parlare.

VIORA. Dico che prima di astringere i cittadini a munirsi di una carta di sicurezza per ogni passeggiata, si dovevano già innanzi praticare quei mezzi altre volte utilmente adoperati.

(*Gazz. P.*)

IL PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Come membro della Commissione concorsi all'adozione di questa legge, e debbo spiegare i motivi che mi hanno indotto a darle il mio voto.

Io credo, come credono molti fra i nostri colleghi, che questa legge, considerata in se stessa, è viziosa, e non si sarebbe dovuta proporre; ma nello stato attuale delle cose, parve ciò nullameno alla Commissione doversi adottare, ed io fui mosso dalle seguenti ragioni.

Un Governo forte non abbisognerebbe di legge simile; ma la debolezza del presente Governo la rende ora necessaria, od almeno fa credere alla sua opportunità. Spiegherò quello che intendo per Governo forte. Intendo per Governo forte quello che abbia pienamente l'appoggio della pubblica opinione.

Il Governo attuale, a mio avviso, non l'ha. (*Disapprovazione al centro*) Questa opinione non è esclusivamente mia, come la Camera sa. La Commissione da essa costituita aveva proposta la conclusione che gli andamenti e la politica del Governo non meritavano l'approvazione del Parlamento. La Camera veramente non ha creduto di dover accettare questa conclusione, ma tuttavia non ha neppure adottato una conclusione precisamente contraria. (*Interruzione; rumori in varie parti della Camera. Bene, bene; oh! no! no!*)

La Camera ha dichiarato semplicemente in comitato segreto che non adottava le conclusioni della Commissione. Ho già un'altra volta osservato che nel Comitato segreto si era proposto da alcuni deputati ministeriali un ordine del giorno molto più favorevole al Governo, un ordine del giorno che avrebbe contenuto un vero voto di fiducia. Ma quest'ordine del giorno non fu accettato neanche da quel Comitato segreto.

L'opinione adunque che il Governo non è abbastanza forte, perchè non ha in suo favore la pubblica opinione, non è mia soltanto.

Ora, questo Governo che non ha in suo favore la pubblica

opinione, che non può averla, e che perciò non è bastantemente forte, questo stesso Governo ci dice che non può salvarci dai malviventi se non ha tali mezzi straordinari che si scostano veramente dalle norme solite colle quali si reggono i popoli liberi. Ebbene, noi che non vogliamo avere i malviventi, che vogliamo togliere questi pretesti al Governo, abbiamo esaminata attentamente la proposta fatta, abbiamo eliminato tutto ciò che poteva parere più pericoloso alla libertà, abbiamo lasciato soltanto ciò che non dà che qualche incomodo di esecuzione, soltanto nello scopo di togliere al Governo il pretesto per non salvarci dai malviventi. (*Applausi alla sinistra*)

(*Gazz. P. e Conc.*)

GALVAGNO. Io come membro della Commissione aggiungerò solamente che essa non adottò certamente le spiegazioni date dall'avvocato Sineo. (*Approvazione al centro ed alla destra*)

IL PRESIDENTE. V'hanno adunque tre proposizioni: quella del deputato Brignone, quella del deputato Ravina che comprende alcune modificazioni a farsi all'articolo, e quella del deputato Radice che importa la soppressione dell'intero articolo.

Comincio dal mettere ai voti la proposizione del deputato Brignone.

(È rigettata).

Pongo quindi ai voti quella del deputato Radice.

(È rigettata).

Pongo in seguito ai voti la prima delle proposte del signor Ravina, di sostituire cioè la parola *provincia* a *comune*.

(È rigettata).

Vengo alla seconda, di sostituire cioè le parole *far conoscere al sindaco*, ecc., a quelle di *presentarsi al sindaco*, ecc.

(È rigettata).

Si passa adunque alla votazione sull'articolo come fu proposto dalla Commissione; e perchè esso consta di parecchie parti, le pongo separatamente ai voti, dandone lettura innanzi (*V. Doc., pag. 187*).

Sono approvate le tre prime parti.

« Chi si rifiutasse a passare detta sottomissione, ed avendola passata vi contravenisse, potrà essere soggetto alla pena portata dall'articolo 452 del Codice penale. Questa pena sarà scontata in una casa di lavoro. »

GUGLIANETTI, relatore. Per accondiscendere alla brama esternata dall'onorevole mio collega ed amico l'avvocato Ravina, cui tanto piace la purezza di lingua, non ho difficoltà a che si sostituisca alla parola *rifiutasse* quella che più gli va a sangue.

IL PRESIDENTE. Il signor deputato Ravina è pregato di dire che parola vuol che si sostituisca.

RAVINA. Invece di *rifiutasse*, mi pare che si potrebbe dire *ricusasse*.

IL PRESIDENTE. Dunque l'ultima parte dell'articolo sarebbe concepita in questi termini:

« Chi ricusasse di passare detta sottomissione, ed avendola passata vi contravenisse, potrà essere soggetto alla pena portata dall'art. 452 del Codice penale. Questa pena sarà scontata in una casa di lavoro. »

BIALE. Mi pare che si dovrebbe sostituire alla particella congiuntiva *ed*, la particella disgiuntiva *od*.

Alcune voci. È un errore di stampa.

IL PRESIDENTE. Fatta la correzione, pongo ai voti quest'ultima parte.

(È approvata).

Leggerò l'articolo 4° (*V. Doc., pag. 187*).

(È approvato).

RAVINA. Io vorrei aggiungere. . .

IL PRESIDENTE. (*Interrompendolo*) Mi permetta: ho qui due proposizioni di un articolo 5° in aggiunta alla legge: l'una del signor deputato Berghini e l'altra del deputato Radice.

Quella del deputato Berghini è la seguente:

« Art. 5. Colla presente rimangono abrogate tutte le leggi circolari, ordinanze e disposizioni qualunque di polizia fin qui promulgate, concernenti i forestieri che si recano nello Stato ed i cittadini che si trasferiscono da un comune all'altro. »

L'altra del deputato Radice è come segue:

« Art. 5. Le disposizioni contenute nella presente legge cesseranno di aver forza sei mesi dopo la di lei pubblicazione. »

Il signor Berghini ha la parola. (*Gazz. P.*)

BERGHINI. Non ho bisogno che di poche parole per sviluppare l'articolo 5° da me proposto.

Ieri noi udimmo dall'onorevole relatore della legge che si discute come in tempo del passato dispotismo tutti si permettessero di far leggi di polizia, e il Re a cui spettava, e i signori ministri, ed i governatori, i direttori di polizia, i comandanti; così che abbiamo una farragine di leggi, da cui potersi sciogliere e schernire sarebbe impresa più presto impossibile che facile. D'altronde noi sappiamo per prova, o molti almeno lo sanno, quanto la polizia sia sottile, e direi quasi insidiosa nello investigare ed applicare le leggi contro coloro che incorrono nella disgrazia di lei. All'oggetto adunque di garantire i forestieri ed i cittadini da ogni qualunque arbitrio della polizia e da qualunque pretesto dedotto dalle vecchie dispotiche leggi, ho voluto che esse fossero tutte abrogate relativamente alle persone ed agli oggetti cui si riferisce la legge in quistione.

IL PRESIDENTE. Domando se questa aggiunta sia appoggiata.

(È appoggiata).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io non posso accettare l'aggiunta proposta dal deputato Berghini. Le ragioni sono evidenti: le circolari, i manifesti, gli ordinamenti di polizia, che sono attualmente, che furono per l'addietro pubblicati, contengono disposizioni che possono dirsi comminative vere, e possono ad un tempo dirsi anche legislative; contengono disposizioni che si devono necessariamente lasciare in vigore, altrimenti ne verrà un disordine assoluto nell'esercizio di alcune professioni, e in quanto riguarda il visto de'passaporti e simili.

Quelle che possono in qualche modo parere contrarie al prescritto dello Statuto sono quelle sole che si possono dire abrogate dall'articolo finale dello Statuto medesimo.

Che se tutte le leggi che possono parer contrarie allo Statuto si devono aver per abrogate, non possiamo però dire eziandio che sieno abrogati tutti quegli ordinamenti di polizia e d'ordine o di sicurezza pubblica che attualmente tuttavia esistono.

Impertanto il Ministero che deve poi applicare questa legge deciderà quali delle antiche disposizioni abbiano ad aversi per abrogate, come contrarie allo Statuto; ma non possiamo ora con un altro articolo di legge venire ad abrogare assolutamente tutti gli ordinamenti di polizia.

Io credo adunque che il deputato stesso concorderà meco che sarebbe imprudente il venire a questa abrogazione generale, in guisa che sia d'un sol tratto di penna cancellata tutta la legislazione anteriore.

Io credo che con queste disposizioni si è voluto unicamente provvedere a certi casi speciali e togliere quell'arbitrio che a questo riguardo prima sussisteva.

Gli è assioma di diritto, conforme all'ordine naturale delle cose, che la legge posteriore abroghi la legge anteriore; ma questo avvien solo dei casi speciali in quella relativamente a questi contemplati, e non già in modo assoluto e generale, talchè basti senza più il promulgare posteriormente una legge che si riferisca a qualche parte della legislazione preesistente, perchè questa abbia a credersi abrogata per intero.

BERGHINI. Risponderò al signor ministro dell'interno che colle parole dell'articolo 5 da me proposto: *concernenti i forestieri che si recano nello Stato, ed i cittadini che si trasferiscono da un comune all'altro*, si evitano gl'inconvenienti da lui temuti. Io non ho voluto abrogate tutte le leggi di polizia, ma solamente quelle o le parti di quelle che si riferiscono agli odierni provvedimenti. (*Gazz. P. e Risorg.*)

IL PRESIDENTE. Il deputato Cassinis ha presentato una nuova aggiunta, e un'altra pure il deputato Ravina. Quella del primo è così concepita:

« Art. 5. Sono abolite tutte le leggi ed i regolamenti di polizia anteriori, nelle parti alle quali è provveduto colla presente legge. »

Leggerò ora quella del deputato Ravina:

« Art. 5. Le disposizioni contenute nella presente legge non derogano punto alle leggi e ai regolamenti di guerra. »

CASSINIS. Dirò poche cose all'appoggio della mia proposta, parendomi che la sua opportunità in cospetto delle osservazioni già fatte più volte sullo stato dell'antieriore nostra giurisprudenza di polizia riesca dimostrata compiutamente.

Importa che la presente legge racchiuda ciascuno dei casi ai quali la medesima si riferisce, talchè niuno di essi possa più venir regolato da questo o quel principio degli antichi regolamenti di polizia, sulla cui sussistenza o non si potesse tuttavia dubitare; ma importa nel tempo stesso che sussistano tuttavia quegli altri provvedimenti a cui la presente legge è estranea, e che non possono assolutamente cessare, od in qualsiasi modo modificarsi, che dietro a maturo esame e surrogandovi nuove ed apposite disposizioni; ed a questo duplice scopo provvede appunto la mia proposta.

Potrebbe forse osservare in proposito ch'ella è superflua; ma io non lo credo, e chi ben vi rifletta e consideri all'immensa mole di quei regolamenti di polizia, i quali potrebbero pur sovrastarci, anche malgrado la presente legge, se non gli dichiarassimo espressamente cessati, converrà nel mio pensiero.

Questo sistema per ultimo sarebbe avvalorato da un validissimo esempio, voglio dire l'ultimo articolo del nostro Codice civile; abbenchè, senza dubbio, tutte le disposizioni delle leggi anteriori alle quali era provveduto nel Codice, anche per sola ragion di materia avessero dovuto necessariamente cessare, pure espressamente col mentovato articolo lo si dichiarò.

Parendomi adunque che l'articolo di legge da me proposto raggiunga un giustissimo scopo e concili i divisamenti di tutti, spero che la Camera lo adotterà.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Quella generale disposizione colla quale si abrogano in termini assoluti le leggi anteriori, è savia ed opportuna se trattasi di un Codice che inauguri un sistema compiuto di legislazione. Ma la cosa è ben diversa se trattasi non più d'un Codice compiuto, ma sibbene solo di una legge speciale; non si può dare a questa tanta efficacia che valga ad abrogare tutta quanta la legislazione anteriore relativa a questa materia.

Siccome però la formola proposta dal deputato Cassinis riguarda unicamente i casi contemplati nella legge presente, così parmi che si possa approvare.

IL PRESIDENTE. È stata presentata un'altra aggiunta del deputato Depretis, concepita in questi termini:

« Art. 5. Salvo il caso di flagrante reato, le autorità di polizia non potranno ordinare, nè eseguire arresti personali se non per decreto dell'autorità giudiziaria. Senza un tale decreto in nessun caso le autorità di polizia possono procedere a visite domiciliari. »

FRASCHINI. Ho domandato la parola prima che si passasse alla discussione degli articoli d'aggiunta, perchè io intendeva proporre un'addizione all'articolo 4°. Osservo che la legge sinora discussa riflette gli stranieri non muniti di regolare passaporto, cosicchè lo straniero munito di regolare passaporto non viene assoggettato ad alcuna misura. In questa legge pare a me che anche in quanto a questi stranieri muniti di passaporto siavi qualche cosa a provvedere; non dirò già che si debba provvedere per essa affinchè il loro passaporto sia valevole, ma mi sembra che quando è scaduto il termine del passaporto essi rientrano nel novero di quegli stranieri che non sono più muniti di passaporto. Onde io proporrei la seguente aggiunta dopo l'art. 4°:

« Lo stesso avrà luogo quanto agli stranieri muniti di passaporto. Il termine dei giorni cinque decorrerà per essi dalla scadenza del passaporto. »

IL PRESIDENTE. Fo osservare al deputato Fraschini che l'art. 4° è già approvato.

FRASCHINI. Io non aggiungo niente all'articolo 4°, fo una proposta di una aggiunta alla legge.

GUGLIANETTI, relatore. Questa quistione si è agitata dalla Commissione, e si opinò che fosse affatto inutile di aggiungervi questa disposizione, poichè dal momento in cui il passaporto scade, esso cessa di avere forza alcuna; esso non è più passaporto.

D'altronde nel primo articolo della legge noi abbiamo accennato gli stranieri che abbiano *regolare* passaporto; e quando è scaduto, non è più regolare.

Il passaporto è una raccomandazione che fa la potenza estera alle autorità del nostro Stato per il tempo indicato nel passaporto medesimo; quando è trascorso quel termine, esso perde ogni valore, cessa ogni suo effetto, ogni raccomandazione da una potenza all'altra.

La Commissione perciò non ha creduto di aggiungervi questa disposizione, perchè avendo favorito gli stranieri muniti di passaporto regolare, non poteva considerare per tali coloro il cui passaporto è scaduto.

FRASCHINI. Le ragioni addotte dal signor relatore sono ottime per quanto riguarda agli stranieri che entrarono nel nostro Stato; ma quanto a quelli che vi sono già, ed ai quali appunto è relativo l'articolo 4°, parmi che l'emendamento, o per meglio dire l'aggiunta proposta sia essenziale.

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se questo emendamento sia appoggiato.

(Non è appoggiato).

Abbiamo ora cinque aggiunte, cioè dei deputati Depretis, Ravina, Broglio, Radice e Cassinis.

L'aggiunta del deputato Broglio è la seguente:

« Pei cittadini originari di provincie che furono nel corrente anno unite allo Stato, l'applicazione all'art. 4° andrà combinata cogli opportuni riguardi speciali, come è detto all'art. 2° per gli stranieri riconosciuti profughi per cause politiche. »

Vien essa appoggiata?

(È appoggiata).

BROGLIO. Il 3° articolo parla degl'Italiani soggetti a provincie unite, ma non nati nello Stato. L'art. 4° poi dice: « I

cittadini dovranno uniformarsi alle disposizioni delle presenti leggi fra il termine di giorni cinque. » Ora gl'Italiani appartenenti alle provincie unite sono cittadini, ma sarebbe loro difficile e forse impossibile, nel termine di giorni cinque dalla promulgazione della presente legge, di mettersi in perfetta regola.

Ora, avendo prima preso gli opportuni concerti col ministro dell'interno, avea proposto che anche per questi cittadini fosse detto che si usavano per loro tutti gli speciali riguardi, come è stato detto per gli stranieri; affinchè per una parte tutte le autorità politiche e quelle di pubblica sicurezza avessero tutti i mezzi necessari per invigilare questi cittadini, e per altra parte gli onesti cittadini di queste provincie non fossero colpiti da una speciale pena, o da una conseguenza speciale per loro, quando non abbiano potuto mettersi in regola secondo le disposizioni dell'articolo di cui si tratta.

BUNICO. Io mi unisco alla proposizione del sig. deputato Broglio, ma desidererei che nella proposta fosse soppresso il rapporto che vi si legge all'art. 2°, appunto perchè credo che i cittadini delle provincie unite non possono, nè debbono essere assimilati agli stranieri.

Io intendo che loro si usino tutti i riguardi possibili, ma non intendo che quando si parla di essi, si faccia nessuna allusione agli stranieri, giacchè io li tengo per cittadini in forza di una legge, la quale è stata sancita da questo Parlamento; e come non posso dissimularmi che circola già il dubbio se le provincie unite debbano poi, tostochè la mediazione avrà terminato il suo ufficio, rimanere o no unite a noi, io non intendo perciò anche che vengano ad essere sancite da questo Parlamento parole che abbiano allusioni tali da lasciar considerare questi cittadini come stranieri; noi li abbiamo come nostri concittadini. (*Bravo! bravo!*)

IL PRESIDENTE. Il deputato Broglio aderisce a questa soppressione?

BROGLIO. Io dichiaro che non era mia intenzione di non riconoscere come cittadini italiani i cittadini appartenenti alle provincie unite, e come tali sono esplicitamente così denominati. Nella aggiunta che ho avuto l'onore di proporre alla Camera sono detti *cittadini originari delle provincie unite allo Stato*: adunque questo solo dimostra che io li ritengo cittadini dello Stato. Ho fatto poi la distinzione, non perchè questi debbano essere equiparati agli stranieri, ma perchè nello stesso modo che tra gli stranieri si distinguono gli italiani e gli stranieri profughi, così fra i vari cittadini desiderava che si distinguessero per questa opportunità speciale i cittadini originari degli antichi Stati e quelli delle provincie unite: questa differenza non è sicuramente per equipararli agli stranieri.

IL PRESIDENTE. Il deputato Buffa persiste nella sua proposta?

BUFFA. Persisto.

IL PRESIDENTE. Siccome fu appoggiata, la metterò ai voti.

BUNICO. Faccio un sottoemendamento tendente a pareggiare anche in questo i cittadini delle provincie unite a quelli degli antichi Stati.

IL PRESIDENTE. Il deputato Broglio aderisce a questa emendazione?

BROGLIO. Aderisco.

IL PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se è appoggiata l'emendazione del deputato Bunico.

(È appoggiata).

Vi ha un sottoemendamento del deputato Sineo, che è questo: « Si avrà speciale riguardo ai cittadini che appartengono alle provincie occupate dallo straniero. »

SINEO. In questo modo non si ammette nessuna divisione in quanto alla qualità di cittadino. Alcune provincie sono occupate dallo straniero; per questo motivo i cittadini di tali provincie sono posti in una condizione speciale, sono meritevoli di speciale riguardo: ecco il pensiero che dettò quell'emendazione; mi pare che non offre più quelle difficoltà che potrebbero sorgere dalle diverse redazioni prima proposte.

IL PRESIDENTE. Dunque è in sostituzione degli emendamenti proposti da altri deputati.

BROGLIO. Prego il signor presidente di rileggere l'emendamento del deputato Sineo, a cui io forse aderirò.

IL PRESIDENTE. (Lo legge)

BROGLIO. Allora dichiarerò di aderire alla nuova forma proposta dal deputato Sineo, inquantochè vi sono alcune provincie italiane che non furono unite con voto formale allo Stato, ma che sono non meno unite moralmente, come sono le provincie del Veneto e del Tirolo italiano.

NOTTA. Vorrei soltanto far riflettere al deputato Sineo che la sua redazione non mi pare comprendere tutte quelle provincie che il medesimo vorrebbe, e che tutti quanti desideriamo che siano liberate dall'oppressione dello straniero. Non si comprendono, per esempio, le provincie del Veneto. Nel dire: « tutti i cittadini che appartengono alle provincie unite, » mi pare più chiaro che non il dire semplicemente: « tutte le provincie occupate dallo straniero. »

SINEO. Corrisponde in vero perfettamente alla mia redazione l'osservazione del deputato Notta. Non possiamo fare distinzione tra le classi dei cittadini, pel motivo che le loro provincie siano unite, bensì perchè occupate dallo straniero. Non ammettiamo distinzione tra le provincie di qua dal Ticino, appunto perchè non ce n'è nessuna che sia occupata dallo straniero. Ma quanto alle provincie che andarono esenti dall'occupazione straniera, non c'è motivo di trattarle diversamente dalle provincie degli antichi Stati.

Io dunque persisto, non ostante l'osservazione del deputato Notta, nella redazione che ho proposta.

SULIS. Io proporrei: « ai cittadini delle provincie unite e di quelle occupate dagli stranieri. »

SINEO. Quelle provincie non sono unite; possono esserlo, ma non lo sono.

IL PRESIDENTE. Dunque l'emendamento Sineo sarebbe il primo.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato)

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

SULIS. Vi aggiunga il mio sottoemendamento.

IL PRESIDENTE. Il sottoemendamento del deputato Sulis è il seguente:

« Si avrà speciale riguardo agli Italiani delle provincie unite, e di quelle occupate dagli stranieri. »

BUFFA. Io m'oppongo all'emendamento proposto dal deputato Sulis. O le provincie a cui si accenna sono occupate dal nemico, e allora i cittadini di esse meritano un riguardo speciale; o non sono occupate, allora, tanto più se sono unite, debbono essere nel caso degli altri cittadini. Quindi io trovo affatto inutile quest'inserzione della parola *unite*; si tratta quindi di provvedere ai cittadini delle provincie occupate dal nemico

IL PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Resta l'articolo proposto dal deputato Sineo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato).

IL PRESIDENTE. Viene ora la proposizione del deputato Depretis. (Vedi più sopra)

Interrogherò la Camera se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. L'emendamento che ho proposto non ha bisogno di molte spiegazioni. Tuttavia dirò che lo Statuto negli articoli 26 e 27 consacra come principii generali l'inviolabilità del domicilio e della libertà personale dei cittadini.

Questi articoli accennano però un'eccezione riferendosi ai casi contemplati dalla legge. Ora, come ieri diceva il dep. Guglianetti che le leggi di polizia sono sparse in molti editti, manifesti, regolamenti, patenti, circolari, provvidenze, decreti, così io credo che in tanta copia di leggi sia ragionevole il timore che possa nascere qualche pericolo alla libertà dei cittadini. Poichè sarà sempre necessario il decidere se sia il caso accennato dallo Statuto, nel quale la legge deve limitare il principio generale, limitando la libertà personale o l'inviolabilità del domicilio.

Trattandosi di diritti così sacri, di due fra le più importanti guarentigie dello Statuto, io credo necessario di togliere il dubbio e di mettere quei diritti sotto l'egida dell'autorità giudiziaria.

Ho poi creduto di eccettuare il caso di reato flagrante, poichè è chiaro che in questo caso tutti i cittadini hanno il diritto, e tutte le autorità, tutti i depositari della forza pubblica hanno il dovere di arrestare il colpevole.

Le autorità di polizia che sono ancora in attività hanno esse il diritto di fare queste visite domiciliari? Lo Statuto, lo ripeto, dice che non si possono far visite domiciliari, salvo per mezzo delle autorità giudiziarie (1).

BUNIVA. Siccome esistono leggi e regolamenti che non furono abrogati, e per cui la polizia potrebbe arrogarsi il diritto di fare visite domiciliari, è indispensabile una legge che, togliendo alla polizia quest'arbitrio, sia in maggiore armonia collo Statuto, essendo l'inviolabilità del domicilio uno degli articoli fondamentali in un Governo costituzionale.

Per questa ragione io aderisco pienamente all'emendamento del signor Depretis. Ma siccome questo emendamento rivestirebbe il carattere di una legge generale, sarebbe meglio che egli ne facesse una proposta di legge, tanto più che la materia è gravissima.

Del resto, se egli non acconsente a ciò, io appoggio, per le ragioni che ho dette, il suo emendamento.

JACQUEMOUD G. J'ai eu l'honneur d'exposer à la Chambre, dans une des précédentes séances, nos principales dispositions législatives qui autorisent les agents de l'administration des douanes, des gabelles, des bois et forêts, à faire des visites domiciliaires, sans être munis d'un ordre émané du juge. Lorsqu'il s'agit de constater des contraventions, il sont seulement tenus de se faire accompagner par le syndic de la commune, le vice-syndic ou un conseiller. Il ne faut pas confondre les ordonnances émanées des gouverneurs et des commandants de place, qui n'ont plus aucune attribution maintenant en matière de police, avec les lois de police qui ne sont pas contraires au Statut. Ces dernières subsistent encore, comme, par exemple, l'obligation imposée aux aubergistes de consigner à l'autorité les noms des voyageurs qui logent chez eux. Il serait dangereux d'admettre par forme d'amendement un principe absolu qui renverserait l'économie de ces diverses

(1) La Gazzetta Piemontese fa qui continuare il discorso del deputato Depretis; — però dal verbale, dalla *Concordia*, dal *Risorgimento* e da altri giornali si rileva chiaramente che a questo punto prese la parola il deputato Buniva.

lois, dont quelques-unes deviendraient inexorables et laisseraient des lacunes.

J'appelle de mes vœux le plus sérieux examen sur les diverses lois que je viens d'indiquer, afin de les concilier avec les principes de la liberté; mais il faut les avoir sous les yeux, les étudier avec maturité, afin de pourvoir au maintien de l'ordre, aux moyens de constater les contraventions aux lois fiscales et de garantir en même temps les droits que la Constitution a donnés à chaque citoyen.

En conséquence, je me joins à la proposition de monsieur Buniva, tendant à ce que l'amendement dont il s'agit fasse l'objet d'une loi spéciale et qui entraîne le rejet de l'amendement.

IL PRESIDENTE. Il deputato Deprctis formola la sua proposizione in questo nuovo modo: « Salvo il caso di flagrante reato, le autorità di polizia non potranno mai nè ordinare, nè eseguire arresti personali di cittadini, se non per autorità giudiziaria. Senza un tale decreto, le autorità di polizia non potranno in alcun caso procedere a visite domiciliari contro i cittadini medesimi. »

RADICE. Siccome l'emendamento e sottoemendamento che si sono proposti, paiono a me di qualche importanza, sarebbe forse opportuno che noi differissimo la discussione a domani, l'ora essendo già tarda.

GALVAGNO. Non sarà mai che la Camera voglia provvedere con un emendamento all'applicazione di principii generali. Quindi invito i deputati che volessero appoggiare quest'emendamento, a voler formolare un progetto di legge, perchè sarebbe molto meglio.

RADICE. Qui non si tratta che di dare alla legge una semplice spiegazione.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO. La quistione mi pare così opportuna da non potersi troncata in questo modo. Io chiedo che la discussione e la votazione abbiano luogo lunedì prossimo.

UN DEPUTATO. Io appoggio questa proposta.

PESCATORE. Questa discussione deve essere rimandata; chè io avrei un'aggiunta a fare.

IL PRESIDENTE. Consulterò la Camera se voglia rimandar la discussione a lunedì.

(La Camera approva).

(Gazz. P.)

MOZIONE DEL DEPUTATO MELLANA PERCHÈ VENGA DISCUSO D'URGENZA IL PROGETTO DI LEGGE PER LA NULLITÀ DEGLI ATTI LEGISLATIVI E GOVERNATIVI FATTI DA QUALUNQUE GOVERNO STRANIERO NEI DUCATI DOPO L'ARMISTIZIO.

MELLANA. Farò osservare alla Camera che ieri il signor ministro di grazia e giustizia proponeva una legge per far dichiarare nulli tutti i contratti che si faranno, dal giorno dopo la pubblicazione di essa legge in poi, nei ducati di Parma, Piacenza, Modena, Reggio e Guastalla, dietro spropriazione forzata ordinata dalla prepotenza austriaca. Nel modo che questa legge è proposta, deve essere colla massima urgenza riferita; giacchè se si crede di dover dichiarare nulli degli atti che per loro natura già lo sono, bisogna farlo in modo celere, onde evitare il caso di forse convalidare quelli che potessero esser fatti anteriormente alla pubblicazione. La notizia di questa minaccia giungerà domani nei Ducati; ove essa non sia seguita dalla legge, si corre pericolo di vedere gli uomini dai facili guadagni, e l'esoso ladrone convenirsi insieme per accelerare le loro spogliazioni. Ora, giacchè qui non si vuole, nè si sa protestare che con sole ed inefficaci parole contro chi non conosce che la forza; si provveda almeno che queste parole non siano dannose. (*Bravo! bene! bene!*) Pensino, o signori, che questo lasso di tempo fra la minaccia e la legge potrebbe essere esiziale ai Ducati. Quindi propongo che domani o questa sera stessa si discuta la proposta legge. (*Viva approvazione*) (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. Farò osservare che domani ad un'ora c'è seduta pubblica; in essa si potrà parlare anche di questa cosa.

La seduta è sciolta alle ore 5.

(Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani all'una pomeridiana:

Relazione di varie petizioni d'urgenza ed in ritardo.